



CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO

Verbale della discussione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/03/2018

Seduta di convocazione. Il giorno ventisei marzo duemiladiciotto ore 20:30, nella Residenza Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge sulle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale

Sono rispettivamente presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

1	Antonelli Emanuele	Presente	14	Ghidotti Roberto	Presente
2	Reguzzoni Maria Paola	Presente	15	Tosi Matteo Luigi	Presente
3	Albani Alessandro	Presente	16	Castiglioni Gianluca Angelo Mario	Presente
4	Pincioli Livio	Presente	17	Provisione Michela	Presente
5	Tosi Gianfranco	Assente	18	Castiglioni Andrea	Assente
6	Licini Paolo Igino	Presente	19	Brugnone Massimo	Presente
7	Azzimonti Ivo	Presente	20	Verga Valentina	Presente
8	Gorraso Carmine	Presente	21	Berutti Lucia Cinzia	Presente
9	Fraschini Donatella	Assente	22	Mariani Valerio Giovanni	Presente
10	Buttiglieri Maria Angela	Presente	23	Genoni Luigi	Presente
11	Tallarida Francesca	Presente	24	Cerini Claudia	Presente
12	Genoni Paolo	Presente	25	Tallarida Orazio	Presente
13	Cornacchia Diego	Presente			

Risultano pertanto presenti n. 22 membri del Consiglio, all'inizio della discussione del presente argomento.

Risultano presenti senza diritto di voto, inoltre, i seguenti Assessori:

Farioli Gianluigi, Maffioli Manuela, Tovaglieri Isabella, Magugliani Paola, Rogora Massimo, Chiesa Alessandro Angelo Maria, Arabini Miriam

Assiste il Segretario Generale Comunale Dott.ssa Antonella Guarino.

Valerio Giovanni Mariani nella qualità di Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente o.d.g. avente per

OGGETTO

GC: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE I.U.C. (IMU-TASI-TARI) 2018 I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 54, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 (G.U. n. 285 del 06-12-2017) con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018;

Dato atto che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 (G.U. n. 38 del 15-02-2018) è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018;

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e s.m. e i, il quale ha disposto la decorrenza dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

Visto l'art. 1, commi dal 10 al 28 e commi dal 53 al 54 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) contenenti le ultime modifiche (decorrenti dal 01/01/2016) alla disciplina IUC, con particolare riferimento:

- all'introduzione della riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI *per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;* (art.1 comma 10 lett.b, della L. 208/2015);
- all'introduzione ex lege dell'abbattimento del 25% dell'aliquota IMU e dell'aliquota TASI per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, (art.1 commi 53 e 54 della L. 208/2015);
- alla disciplina relativa alla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, prevedendo che la stessa venga effettuata, *tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.* A tal fine, (...) gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21. (art.1 commi 21e 22 della L. 208/2015);
- all'IMU dei terreni agricoli:
 - con esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 504/1992 (riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/1993)
 - ed esenzione IMU per le seguenti tipologie di terreni agricoli:
 - a) *terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
 - b) *terreni ubicati nelle isole minori di cui all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
 - c) *terreni ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile* (art.1 comma 13, della L. 208/2015);
- all'esclusione dall'IMU anche delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art.1 comma 15, della L. 208/2015);
- alla ridefinizione del presupposto impositivo TASI nel *possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9* (art.1 comma 14, della L. 208/2015);

- alla individuazione dei soggetti passivi TASI sia nel possessore che nell'utilizzatore dell'immobile, *escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9* (art.1 comma 14, della L. 208/2015);
- alla conseguente determinazione della percentuale di aliquota TASI dovuta dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale) nel caso in cui l'unità immobiliare sia *detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*, nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015 (art.1 comma 14, della L. 208/2015);
- alla riduzione allo 0,1 per cento dell'aliquota TASI relativa ai *fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita* ("immobili merce"), *fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento* (art.1 comma 14, della L. 208/2015);

Considerato che l'art. 1, comma 38 della L. 205/2017 estende al 2018, come già previsto per gli anni 2014-2015-2016-2017, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, la possibilità di cui all'art. 1, comma 652 della L. 147/2013, ossia di commisurare la tariffa Tari adottando i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 (art.1 comma 27 della L. 208/2015);

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" del Dipartimento della finanze, ove si specifica che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma per permettere all'Ente una valutazione dell'andamento della gestione del servizio rifiuti ;

Preso atto che l'art.1 comma 37 della L.205/2017 al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, estende anche al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali restando esclusa dal blocco, come per il 2016 ed il 2017, la tassa sui rifiuti (TARI);

Vista la propria deliberazione n. 25 del 28.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e tariffe IUC 2017;

Ritenuto pertanto opportuno procedere, anche per l'anno 2018, con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Considerato che, nella determinazione delle aliquote **I.M.U.** 2018 si deve tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote I.M.U. quelle della **T.A.S.I.**, in considerazione della disposizione detta dall'articolo 1, commi 640 e 677, della Legge n. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'**I.M.U.** e della **T.A.S.I.** non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge

statale per l'I.M.U., fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Considerato che l'articolo 1, comma 675, della Legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TA.S.I. sia quella prevista per l'applicazione dell'I.M.U.;

Considerato che, a fronte della previsione dettata dal comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che l'articolo 1, comma 678, della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2013, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TA.S.I. non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Considerato che, nell'ambito della **TA.S.I.**, l'articolo 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TA.S.I. dovuta;

Preso atto che l'art. 3, comma 5, del Regolamento comunale I.U.C. relativo all'anno 2015 determina nel 30% la quota dell'imposta TA.S.I. dovuta dall'occupante e nel 70% la quota dell'imposta TA.S.I. dovuta dal proprietario;

Considerato che l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che le aliquote della TA.S.I. devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*, numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Visto l'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente l'indicazione dei servizi e dei relativi costi alla cui copertura la TA.S.I. è destinata;

Preso atto che a seguito del disposto dell'art. 1, comma 14, della L. 208/2015, in base al quale la Tasi non è più dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, la percentuale di copertura dei costi dei Servizi Indivisibili di cui all'allegato A è pari, per l'anno 2018 al 61,42%, (la percentuale deliberata per l'anno 2017 è stata del 49,01%);

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione delle aliquote IMU e delle aliquote TA.S.I. relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato che, con riferimento alla **Tassa Rifiuti (T.A.R.I.)**, la disciplina dettata dalla Legge n. 147/2013 (commi 641 – 666) e s.m. e i. prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e tengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (cosiddetto *Metodo normalizzato*);
 - b) in alternativa, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, la possibilità di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Visto che in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 e s.m. e i., la quota variabile del tributo sui rifiuti non può più considerarsi dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo;

Visto che, nell'ambito della TA.RI., l'articolo 1, comma 682, della Legge n. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'I.S.E.E.;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Tenuto conto che anche per l'anno 2018, come per l'anno 2017, l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe di cui alle tabelle 1a e 1b (utenze domestiche) e alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b (utenze non domestiche) dell'allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, viene effettuata sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013;

Visti il prospetto (Allegato B) di individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe TARI per le utenze domestiche e il prospetto (Allegato C) di individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe TARI per le utenze non domestiche, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TA.RI. in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto il Piano finanziario per l'anno 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 26/03/2018;

Preso atto che il costo complessivo del servizio (al netto delle riduzioni), pari per l'anno 2018 ad € 13.360.000,00 (di cui 7.535.760,06, pari al 56,41% per costi fissi e € 5.824.239,94 pari al 43,79% per costi variabili) trova copertura per € 60.000,00 nel Contributo Miur e per € 13.300.000,00 nel gettito atteso TA.RI.;

Considerato che la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche deve avvenire secondo criteri razionali, come previsto nel D.P.R. n. 158/99;

Ritenuto opportuno che la ripartizione dei costi, fissi e variabili, tra le utenze domestiche e non domestiche, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, venga effettuata sulla base della ripartizione tra le medesime utenze del gettito della TA.RI. dell'anno 2017 secondo la seguente ripartizione:

- parte fissa

utenze domestiche = 52,00%

utenze non domestiche = 48,00%

- parte variabile

utenze domestiche = 52,00%

utenze non domestiche = 48,00%

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Giunta Comunale in data 28/02/2018 e dalla commissione “Programmazione Affari Generali, Società Partecipate, Consorzi, Bilancio, Personale, Innovazioni Tecnologiche, Patrimonio” il 7/03/2018 e 13/03/2018;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C., come da ultimo modificato con propria deliberazione n. 19 del 26/03/2018;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;

Visti gli artt. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e l'art. 1, commi 676, 677 e 683 in merito alla competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del 4° Settore (Risorse Finanziarie - Tributi - Controllo di gestione e Partecipazioni Comunali) alla proposta di deliberazione in esame;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del 4° Settore (Risorse Finanziarie – Tributi - Controllo di gestione e Partecipazioni Comunali) alla proposta di deliberazione in esame;

Richiamato l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Fatto salvo il buon esito della registrazione del dibattito consiliare per la cui approvazione si demanda a specifica deliberazione in data successiva ai sensi dell'art. 10, comma 5, e 11, comma 2, del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con il seguente esito della votazione espressa in modalità elettronica alle ore 01,47 in ordine alla proposta di deliberazione:

Presenti in aula 22

Favorevoli 14: Albani Alessandro - Antonelli Emanuele - Azzimonti Ivo - Buttiglieri Mariangela - Cornacchia Diego - Genoni Paolo - Ghidotti Roberto - Gorrasi Carmine - Licini Paolo - Pincioli Livio - Reguzzoni Maria Paola - Tallarida Francesca - Tallarida Orazio - Tosi Matteo

Contrari 6: Berutti Cinzia - Brugnone Massimo - Cerini Claudia - Genoni Luigi - Mariani Valerio Giovanni - Verga Valentina

Astenuti 1: Castiglioni Gianluca

non votanti 1: Provisione Michela

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI APPROVARE** l'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente l'indicazione dei servizi e dei relativi costi alla cui copertura la TA.S.I. è destinata;

3) **DI APPROVARE**, quale parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- l'Allegato B contenente l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe di cui alle tabelle 1a e 1b (utenze domestiche) dell'allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, individuazione effettuata sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013;
- l'Allegato C contenente l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b (utenze non domestiche) dell'allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, individuazione effettuata sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013;

4) **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (I.U.C.), con efficacia dal 1° gennaio 2018:

a) Imposta Municipale Propria (I.M.U.):

Aliquota ridotta, per abitazione principale, per le sole unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011	4 per mille
Aliquota per i fabbricati di categoria D (esclusi D/5)	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria D5	10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431	5,70 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille
Aliquota per i terreni agricoli rientranti nella fattispecie prevista dall’art. 1, comma 13, della L. 208/2015	esenti
Aliquota per i terreni agricoli NON rientranti nella fattispecie prevista dall’art. 1, comma 13, della L. 208/2015	7,6 per mille
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille

dando atto che, con riferimento all’esercizio finanziario 2018, viene confermata la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Categoria A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;

b) Tributo sui servizi indivisibili (TAS.I.):

Aliquota per abitazione principale, per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011	2,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria D – (tranne D5)	2,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria D5	---
Aliquota per i fabbricati locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431	1,875 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (rif. Art. 1, comma 14, della L. 208/2015)	2,5 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Aliquota per altri fabbricati	2,5 per mille
Aliquota terreni agricoli	esenti
Aliquota per le aree edificabili	2,5 per mille

dando atto che la quota dell'imposta TA.S.I. dovuta dall'occupante è pari al 30% e la quota dell'imposta TA.S.I. dovuta dal proprietario è pari al 70% così come previsto dall'art. 3, comma 5, del Regolamento comunale I.U.C.;

dando atto altresì che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 14, della L. 208/2015, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal proprietario o titolare di altro diritto reale che la destina ad abitazione principale, escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la TASI è dovuta solo dal proprietario o titolare di altro diritto reale nella percentuale del 70%, così come previsto dall'art. 3, comma 5, del Regolamento comunale I.U.C. vigente per l'anno 2015;

c) Tassa sui rifiuti (TA.RI.):

Utenze domestiche:

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,76	44,16
2 componenti	0,89	79,49
3 componenti	0,99	101,56
4 componenti	1,08	132,48
5 componenti	1,16	158,97
6 o più componenti	1,23	181,05

Utenze non domestiche:

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq)
1. Musei, associazioni, biblioteche, scuole, luoghi di culto	0,51	0,39
2. Cinema, teatri	1,66	1,25
3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	1,91	1,46
4. Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi e aree scoperte operative dei trasportatori/spedizionieri	0,97	0,75
5. Stabilimenti balneari	0,00	0,00
6. Esposizioni, autosaloni	1,30	1,01
7. Alberghi con ristorante	6,28	4,81
8. Alberghi senza ristorante	4,13	3,18

9. Case di cura e riposo	4,80	3,65
10. Ospedali	4,29	3,27
11. Uffici, agenzie, studi professionali	3,88	2,97
12. Banche e istituti di credito	2,35	1,80
13. Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	3,60	2,75
14. Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	3,73	2,84
15. Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti cappelli e ombrelli, antiquari	2,32	1,79
16. Banchi di mercato beni durevoli	3,67	2,80
17. Att. artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,78	2,13
18. Att. artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,09	1,61
19. Carrozzerie, autofficine, elettrauto	2,22	1,71
20. Att. industriali con capannoni di produzione	1,17	0,90
21. Att. artigianali di produzione di beni specifici	2,63	2,00
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,12	5,45
23. Mense, birrerie, hamburgerie	6,20	4,74
24. Bar, caffè, pasticcerie, pizza al taglio	5,05	3,87
25. Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggio, generi alimentari	6,10	4,68
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,97	1,50
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,16	7,00
28. Ipermercati di generi misti	0,00	0,00
29. Banchi di mercato generi alimentari	8,04	6,16
30. Discoteche, night club, sale giochi, altre attività di intrattenimento e/o divertimento	4,87	3,74
31. Utenze non domestiche a disposizione	1,02	0,78

dando atto che il totale delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento I.U.C., stimate in € 398.852,35 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

dando atto altresì che sull'importo della TA.RI. si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 504/1992 e di cui all'articolo 1, comma 666, della Legge n. 147/2013;

5) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle politiche fiscali, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente.

6) Delibera, altresì, con 22 voti favorevoli e unanimi (Albani Alessandro - Antonelli Emanuele - Azzimonti Ivo - Buttiglieri Mariangela - Cornacchia Diego - Genoni Paolo - Ghidotti Roberto - Gorrasi Carmine - Licini Paolo - Pincioli Livio - Reguzzoni Maria Paola - Tallarida Francesca - Tallarida Orazio - Tosi Matteo - Berutti Cinzia - Brugnone Massimo - Cerini Claudia - Genoni Luigi - Mariani Valerio Giovanni - Verga Valentina - Castiglioni Gianluca - Provisione Michela) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere ai necessari adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

Segretario Generale

DOTT.SSA ANTONELLA GUARINO

Presidente del Consiglio

VALERIO GIOVANNI MARIANI